



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1635

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

approvazione, ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, delle formule tipo da inserire negli statuti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia.

Il giorno **13 Ottobre 2017** ad ore **09:35** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

ALESSANDRO OLIVI
CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
SARA FERRARI
MAURO GILMOZZI

Assenti:

ASSESSORE

TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica la proposta di deliberazione.

L'esigenza a livello nazionale, volta ad avere un grado maggiore di controllo della spesa pubblica, ha reso non più rinviabile una disciplina meno episodica e più sistematica in tema di società partecipate. Il Programma Nazionale di Riforma, ripreso dal Governo nel Documento di Economia e Finanza 2015, qualifica, infatti, come improcrastinabile l'adozione di un quadro normativo, in materia di società partecipate, diretto alla *“semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza, la riduzione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, l'omogeneizzazione della disciplina interna con quella europea in materia di attività economiche di interesse generale”*. In questo contesto sono scaturite le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Riforma Madia”) sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che contengono la delega legislativa per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni. Il risultato della delega si è concretizzato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 di data 8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.

L'attività principale di regolazione sulle società pubbliche ha coinvolto anche il legislatore provinciale, che, da ultimo e con la duplice finalità di adeguamento al quadro nazionale e di efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario, è intervenuto con l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19. Questa disposizione è intervenuta su più ambiti:

- a) la riformulazione dell'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, con particolare riferimento allo strumento del programma di riordino;
- b) la rivisitazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativamente alla tematica della composizione degli organi collegiali e alla remunerazione dei compensi, con estensione agli organi di controllo e ai dirigenti;
- c) il contenuto già in parte previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in ordine alla legittimazione (modalità, limiti ed oggetto) dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti locali nel costituire o partecipare in società;
- d) il tema del personale delle società con la finalità di adeguare la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alle novità sancite dagli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- e) la questione spiccatamente caratteristica, che scaturisce dalla decisione di costituire il polo dei trasporti, riunificando gli enti proprietario delle infrastrutture e gestore del servizio di trasporto pubblico locale;
- f) le opportune disposizioni transitorie e finali, per raccordare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie della Provincia e degli enti locali, il regime normativo da applicare alle società interessate in futuro dalla quotazione in borsa e l'adeguamento degli statuti entro un unico termine in ragione delle novità introdotte a livello statale e provinciale.

Di conseguenza, si tratta ora di consolidare la nuova disciplina di livello provinciale e nazionale, con particolare riferimento alle disposizioni che gli statuti delle società controllate da questa Provincia devono contenere. In base all'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, il coordinamento degli statuti delle società controllate e del loro sistema di governo è assicurato nel rispetto del codice civile, secondo una logica di gruppo societario, da parte della Giunta provinciale, che a tal fine definisce un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni e approva, fatta salva l'autonomia delle singole società, linee strategiche di gruppo così orientate.

Al riguardo si richiamano le seguenti disposizioni di cui:

1. all'articolo 18, comma 2, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, in base al quale per le finalità riguardanti il governo e l'indirizzo delle società controllate la

Giunta provinciale è autorizzata a promuovere l'adozione delle necessarie modifiche agli statuti delle medesime società controllate, volte anche a prevedere l'obbligo di osservare le direttive e gli indirizzi formulati dalla Provincia, nell'ambito dei programmi di attività e nell'adozione degli atti di disposizione di beni;

2. all'articolo 18 bis, comma 2, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, così come riformulato dall'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, che attribuisce alla Provincia, anche per mezzo delle direttive previste dall'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, il potere di promuovere le modifiche degli statuti societari necessarie per dare attuazione a queste disposizioni in materia di composizione e remunerazione degli organi sociali;
3. all'articolo 7, comma 13, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, , in conformità al quale *“[L]e società controllate dalla Provincia e dagli enti locali già costituite all'entrata in vigore di questa legge adeguano i propri statuti a quest'articolo e, per quanto compatibile, al decreto legislativo n. 175 del 2016 entro il 31 dicembre 2017.”*.

Pertanto, si è provveduto ad elaborare in attuazione della nuova disciplina provinciale il documento denominato “Formule tipo da inserire negli statuti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia”, che, allegato sub A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale. Le formule tipo predisposte costituiscono il contenuto minimo indefettibile degli statuti nelle società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Provincia. Queste formule:

1. potranno essere adeguate ed integrate motivatamente in ragione delle peculiarità proprie della singola società.;
2. hanno come riferimento principale la società per azioni e potranno essere adattate ad altra tipologia societaria nei limiti della compatibilità;
3. derivano dagli articoli 18 e 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1, dall'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e dall'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19, nonché in generale dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
4. riguardano i seguenti argomenti: costituzione della società e soggezione della medesima ad attività di controllo; oggetto sociale; qualità di socio; trasferimento di azioni; principi sugli organi; organo di amministrazione, nomina e compensi; delega delle attribuzioni consiliari; Presidente e rappresentanza sociale; poteri dell'organo di amministrazione; Collegio Sindacale e compensi; revisione legale dei conti; Organismo di Vigilanza; altri organi; ripartizione degli utili; controllo analogo; principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico.

Inoltre, si propone di stabilire che:

- il contenuto definito nell'Allegato A) alla presente deliberazione costituisce a tutti gli effetti idonea direttiva per le società direttamente e indirettamente controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati;
- il contenuto definito nell'Allegato A) alla presente deliberazione deve essere tradotto in modifiche statutarie entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
- le società controllate direttamente dalla Provincia provvedano a informare le proprie controllate dei contenuti di questa deliberazione al fine della sua completa attuazione.

Inoltre, vanno coordinate con il regime delle esclusioni disposte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai fini della sua applicazione, così come confermate dall'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27:

- ❖ esenzione (fatta salva espressa previsione, di cui agli articoli: 8, comma 3, 9, comma 9, e 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) per Cassa del Trentino S.p.A. quale società che ha quotato alla data 31 dicembre 2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;

- ❖ esenzione dai vincoli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per Trentino Sviluppo e le società del suo Gruppo.

Infine, si ritiene di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto;
- richiamati gli atti citati in premessa;
- visti gli articoli 18 e 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1;
- visto l'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27;
- visto l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le ragioni meglio specificate in premessa in attuazione dell'articolo 7, comma 13, della legge provinciale 29 dicembre 2016, le formule tipo da inserire negli statuti nelle società controllate, direttamente e indirettamente, dalla Provincia nel testo che, allegato sub A) alla presente deliberazione, ne forma parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che, per effetto del punto 1 del presente dispositivo, le formule tipo definite nell'Allegato A) alla presente deliberazione costituiscano, ai sensi degli articoli 18 e 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, a tutti gli effetti idonea direttiva per le società controllate direttamente e indirettamente dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati entro e non oltre il 31 dicembre 2017;
- 3) di notificare della presente deliberazione le società di capitali controllate in via diretta, dalla Provincia;
- 4) di disporre che le società controllate direttamente dalla Provincia provvedano a informare le proprie controllate dei contenuti di questa deliberazione al fine della sua completa attuazione;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Schema del DGP

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato parte integrante

Allegato A

FORMULE TIPO DA INSERIRE NEGLI STATUTI NELLE SOCIETÀ CONTROLLATE, DIRETTAMENTE E INDIRETTAMENTE, DALLA PROVINCIA

A) SOCIETÀ CONTROLLATE DIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA

Le formule tipo, di seguito riportate, costituiscono il contenuto minimo indefettibile degli statuti nelle società controllate direttamente dalla Provincia .

Queste formule:

1. potranno essere adeguate ed integrate motivatamente in ragione delle peculiarità proprie della singola società;
2. hanno come riferimento principale la società per azioni, con eventuale specificazione per le società a responsabilità limitata, e potranno essere adattate ad altra tipologia societaria nei limiti della compatibilità;

Inoltre, vanno coordinate con il regime delle esclusioni disposte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai fini della sua applicazione, così come confermate dall'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27:

- ❖ esenzione (fatta salva espressa previsione, di cui agli articoli: 8, comma 3, 9, comma 9, e 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) per Cassa del Trentino S.p.A. quale società che ha quotato alla data 31 dicembre 2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- ❖ esenzione dai vincoli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per Trentino Sviluppo e le società del suo Gruppo.

1. Costituzione e soggezione ad attività di controllo

Il riferimento è dato dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e per la fattispecie dell'in house providing dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

[Eventuale] *La società è costituita in base alla legge provinciale ... (va specificata la legge istitutiva o autorizzatoria della costituzione o partecipazione societaria, qualora sia stata adottata).*

La società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile.

[Per le sole società in house providing] *La società quale strumento in house providing di intervento dei soci pubblici è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo... (da precisare) in materia di controllo analogo”.*

2. Oggetto

Il riferimento è dato dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3, nonché - per la fattispecie dell'in house providing - dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

La società a capitale interamente (o prevalentemente) pubblico costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione per ... (vanno specificate la finalità o le attività in conformità alle prescrizioni normative richiamate nel capoverso precedente).

La Società opera prevalentemente con la Provincia autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 18 giugno 20106, n. 3, (vanno indicati eventualmente i soggetti indicati dalla legge istitutiva o autorizzatoria della costituzione o partecipazione societaria, qualora sia stata adottata; di seguito si propone un formulazione esemplificativa) nonché con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

[Per le sole società in house providing] *In caso di affidamento diretto di compiti alla società da parte dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.*

La Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio.

3. Soci

Il riferimento è dato dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e – per i profili applicabili nell'ordinamento provinciale – dagli articoli 4, commi 1, 2 e 3, 5, 7, 8, nonché - per la fattispecie dell'in house providing - 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Possono essere ammessi a far parte della Società ... (vanno indicati eventualmente i soggetti indicati dalla legge istitutiva o autorizzatoria della costituzione o partecipazione societaria, qualora sia stata adottata; di seguito si propone un formulazione esemplificativa) nonché gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

Per entrare a far parte della Società gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda all'organo di amministrazione dalla quale risultino, la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di quote da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al primo comma del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui al comma 1. comporta l'esclusione da socio con le procedure di cui all'articolo ... (va specificato l'articolo statutario di riferimento).

4. Trasferimento di azioni

Il riferimento è dato dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e – per i profili applicabili nell'ordinamento provinciale – dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

In caso di trasferimento delle azioni gli altri soci hanno diritto di prelazione a parità di condizioni e di prezzo.

Il socio che intende alienare la sua quota o sua parte, deve comunicarlo agli altri soci con lettera raccomandata o della posta certificata (PEC), specificando l'acquirente, il prezzo (individuato in esito a procedura di evidenza pubblica) e le modalità di pagamento.

I soci che intendono esercitare la prelazione, debbono farlo entro trenta giorni dalla data di ricezione della raccomandata o della posta certificata (PEC).

Se più soci esercitano il diritto di prelazione l'acquisto avviene proporzionalmente al numero di azioni possedute.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il cessionario non socio deve possedere i requisiti di cui all'articolo ... (specificare il riferimento corretto) del presente Statuto.

[Per le sole società in house providing] *Le azioni e i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di circolazione delle azioni e salvo il diritto di prelazione previsto al successivo punto 1) e l'obbligo di preventivo gradimento ai sensi del punto 2). In ogni caso il trasferimento dovrà aver luogo, garantendo il mantenimento della proprietà pubblica della Società.*

Ai fini del presente articolo per "trasferimento" si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il passaggio di titolarità delle azioni o di diritti d'opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione, nonché qualunque atto di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

1) Ai sensi dell'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni della società. Le medesime azioni sono riscattabili dalla Provincia, anche con dichiarazione unilaterale comunicata al titolare delle azioni e alla società a mezzo di lettera raccomandata R. R., e non danno diritto al rimborso.

Fermo restando gli obblighi assunti all'atto del trasferimento di azioni, qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione sulle emittente azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le seguenti disposizioni.

Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata R.R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento comporti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte del Consiglio di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto delle azioni o dei diritti di opzione non richiesti dagli altri soci.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute.

L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella offerta dell'offerente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al completamento delle predette procedure.

2) Qualora, per tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà acquistare le azioni (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 del Codice Civile.) ovvero procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito dal Consiglio di Amministrazione, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

3) Le disposizioni dei punti 1 e 2 non si applicano ai "trasferimenti" effettuati dalla Provincia Autonoma di Trento o verso la Provincia autonoma di Trento.

5. Principi sugli organi

Il riferimento è dato dall'articolo 18 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e – per i profili applicabili nell'ordinamento provinciale – dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

La nomina e le attività degli organi sono effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina provinciale vigente.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

6. Organo di amministrazione

Il riferimento è dato dall'articolo 18 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e – per i profili applicabili nell'ordinamento provinciale – dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

La Società è amministrata da un Amministratore Unico.

Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e per effetto della disciplina attuativa, la società potrà essere amministrata da un Consiglio di

Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri" e, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra uno dei suoi componenti, esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in ogni sua funzione o delega in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente non possono essere attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.

[Per le sole società a responsabilità limitata] *In deroga all'articolo 2475, comma 3, del Codice Civile non è consentito prevedere che l'amministrazione sia affidata, disgiuntamente o congiuntamente, a due o più soci a norma dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.*

7. Nomina degli amministratori

Il riferimento principale è all'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e – per i profili non disciplinati da quest'ultima – all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfirmità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

1) colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società;

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 bis e 4 quater; per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

[Eventuale] *L'ente ... (da indicare) nomina ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e nei limiti di proporzionalità dal medesimo previsti n... (specificare) componente l'organo di amministrazione, fintanto che detiene una partecipazione nel capitale della società.*

8. Compensi degli amministratori

Il riferimento principale è all'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e – per i profili non disciplinati da quest'ultima – dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

9. Delega delle attribuzioni consiliari

Il riferimento principale è all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

10. Presidente e rappresentanza sociale

Il riferimento principale è all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società ...

Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le altre attribuzioni delegategli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo ... in materia di delega di attribuzioni consiliari.

La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano.

La firma del Vice Presidente costituisce di per sé stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

La firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, al consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, anche a Dirigenti e Procuratori.

11. Poteri dell'organo di amministrazione

Il riferimento principale è agli articoli 1 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea (per le sole società in house providing va previsto quanto segue) e all'organismo individuato per il controllo analogo anche congiunto esercitato dalle Amministrazioni Pubbliche socie.

Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della disciplina vigente nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive si dota di strumenti di programmazione e reporting a corredo dei quali il Collegio sindacale redige apposita relazione.

[Per le sole società in house providing] *Al fine di consentire altresì l'esercizio del potere di controllo analogo, l'organo di amministrazione ha il dovere di attenersi alle direttive impartite dall'organismo individuato dall'articolo ... (va indicato il riferimento esatto) del presente Statuto in merito agli obiettivi gestionali e alle modalità per la loro attuazione e di fornire le informazioni richieste, affinché lo stesso possa svolgere le funzioni e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo ad esso attribuiti.*

12. Collegio Sindacale

Il riferimento è all'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e – per i profili non disciplinati da quest'ultimo – agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I Sindaci sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci sono eletti a maggioranza dall'Assemblea, che provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10.

[Eventuale] *L'ente ... (da indicare) nomina ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile e nei limiti di proporzionalità dal medesimo previsti n... (specificare) componente il Collegio sindacale, fintanto che detiene una partecipazione nel capitale della società.*

[Per le società a responsabilità limitata] *La revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale.*

13. Compensi del Collegio Sindacale

Il riferimento è all'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e – per i profili non disciplinati da quest'ultimo – dall'articolo 3 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrispondersi al Collegio Sindacale ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza.

Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.

14. Revisione legale dei conti

Il riferimento è all'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e agli articoli 1 e 3 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

[Eventuale per le società a responsabilità limitata] *La revisione legale dei conti verrà affidata ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.*

L'incarico al revisore legale dei conti o alla società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

15. Organismo di Vigilanza

Il riferimento principale è al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata all'Organo di Controllo.

16. Altri organi

Il riferimento è all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

17. Ripartizione degli utili

Il riferimento principale è agli articoli 1 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

- ❖ *il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;*
- ❖ **[per le sole società in house providing]** *il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione della Provincia;*
- ❖ *il residuo a disposizione dell'Assemblea.*

18. Controllo analogo

Il riferimento principale è agli articoli 1 e 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

[Per le sole società in house providing]

La Provincia esercita mediante un proprio organismo (ovvero in caso di pluralità di soci affidanti: Gli enti pubblici partecipanti esercitano congiuntamente mediante uno o più organismi) sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico della Provincia (ovvero in caso di pluralità di soci affidanti: degli enti pubblici partecipanti).

Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti alla Provincia (ovvero in caso di pluralità di soci affidanti: agli enti pubblici partecipanti) sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di socio (ovvero in caso di pluralità di soci affidanti: soci) secondo la disciplina del Codice Civile.

Le indicazioni provenienti dall'organismo incaricato del controllo analogo sono vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento dell'organismo incaricato (ovvero: degli organismi incaricati) del controllo analogo sono disciplinati dalla Provincia (ovvero in caso di pluralità di soci affidanti mediante Convenzione tra i Soci o patto parasociale).

19. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

Il riferimento principale è all'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 ed agli articoli 5, 7, 8, 10 e 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

I seguenti atti della Società sono subordinati, ai sensi e per gli effetti degli articoli 7, 8 e 10 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale Provincia (ovvero in caso di pluralità di soci partecipanti; all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico partecipante):

- 1. le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;*
- 2. la trasformazione della società;*
- 3. il trasferimento della sede sociale all'estero;*
- 4. la revoca dello stato di liquidazione;*
- 5. le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto della relativa partecipazione da parte di un'amministrazione pubblica;*
- 6. l'alienazione o la costituzione di vincoli sulle partecipazioni sociali.*

La quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati. è subordinata all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale (ovvero in caso di pluralità di soci che concorrono al controllo: all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico controllante).

[Per le sole società in house providing] *L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.*

B) SOCIETÀ CONTROLLATE INDIRETTAMENTE DALLA PROVINCIA

Le formule tipo, di seguito individuate, costituiscono il contenuto minimo indefettibile degli statuti nelle società controllate indirettamente dalla Provincia.

Queste formule:

1. potranno essere adeguate ed integrate motivatamente in ragione delle peculiarità proprie della singola società.;
2. hanno come riferimento principale la società per azioni, con eventuale specificazione per le società a responsabilità limitata, e potranno essere adattate ad altra tipologia societaria nei limiti della compatibilità.

Inoltre, vanno coordinate con il regime delle esclusioni disposte dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ai fini della sua applicazione, così come confermate dall'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27:

- ❖ esenzione (fatta salva espressa previsione, di cui agli articoli: 8, comma 3, 9, comma 9, e 26 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175) per Cassa del Trentino S.p.A. quale società che ha quotato alla data 31 dicembre 2015 strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati;
- ❖ esenzione dai vincoli di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per Trentino Sviluppo e le società del suo Gruppo.

Le formule riportate nella precedente sezione A) del presente allegato si applicano anche alle società indirettamente controllate dalla Provincia, con le modifiche del soggetto direttamente controllante, sempreché ve ne siano i presupposti e ad eccezione dei paragrafi 7, 12 e 19, per i quali valgono le formule di seguito riportate.

1. Costituzione e soggezione ad attività di controllo

Il presente paragrafo sostituisce il n. 1 della precedente sezione A).

Il riferimento è dato dall'articolo 24, comma 1, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e per la fattispecie dell'in house providing dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

[Eventuale] *La società è costituita in base alla legge provinciale ... (va specificata la legge istitutiva o autorizzatoria della costituzione o partecipazione societaria, qualora sia stata adottata).*

La società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della società ... , controllata dalla Provincia autonoma di Trento, negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile.

[Per le sole società in house providing] *La società quale strumento in house providing di intervento è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo articolo... (da precisare) in materia di controllo analogo.*

2. Nomina degli amministratori

Il presente paragrafo sostituisce il n. 7 della precedente sezione A).

Il riferimento principale è all'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e – per i profili non disciplinati da quest'ultima – all'articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1. Restano ferme le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

1) colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società;

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 bis e 4 quater; per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

In ogni caso, a norma dell'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione amministratori della società controllante ..., a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all'esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante ... o di favorire l'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento.

3. Collegio Sindacale

Il presente paragrafo sostituisce il n. 12 della precedente sezione A).

Il riferimento è all'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, e – per i profili non disciplinati da quest'ultimo – agli articoli 3 e 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I Sindaci sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

I Sindaci sono eletti a maggioranza dall'Assemblea, che provvede altresì alla nomina del Presidente del Collegio Sindacale.

Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

[Per le società a responsabilità limitata] *La funzione del Collegio Sindacale può essere attribuita ad un sindaco unico, nominato nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti anche in materia di equilibrio tra i generi.*

Il sindaco unico è eletto a maggioranza dall'Assemblea.

Al sindaco unico si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per la nomina e la designazione del revisore si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

[Eventuale per le società a responsabilità limitata] *La revisione legale dei conti può essere affidata al Collegio Sindacale.*

4. Organismo di Vigilanza

Il presente paragrafo sostituisce il n. 15 della precedente sezione A).

Il riferimento principale è al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

L'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

Ai membri dell'Organismo di Vigilanza, Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

La funzione di Organismo di Vigilanza può essere affidata all'Organo di Controllo.

5. Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

Il presente paragrafo sostituisce il n. 19 della precedente sezione A).

Il riferimento principale è all'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, ed all'articolo 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

La quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in mercati regolamentati è subordinata all'adozione della deliberazione della Giunta provinciale (ovvero in caso di pluralità di soci che concorrono al controllo: all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico controllante).

C) SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE MISTA PUBBLICA – PRIVATA

Si precisa che nelle società costituite per le finalità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), la partecipazione del soggetto privato non può essere inferiore al trenta per cento e la selezione del medesimo si svolge con procedure di evidenza pubblica.